

Aspetti dell'estimo dei monumenti archeologici, dei palazzi antichi e delle opere d'arte

di **Gianfilippo Caretoni**

Il problema dell'estimo dei beni archeologici e delle costruzioni di carattere storico-monumentale interessa direttamente il personale addetto all'amministrazione dei Beni Culturali (BBCC): il funzionario direttivo ed il tecnico di tale amministrazione che devono procedere ad una stima si trovano nella maggior parte dei casi in situazioni imbarazzanti, mancando spesso una base sicura da cui partire per i calcoli da effettuare. Si tratterà qui, in particolare, dei beni archeologici essendo questo il campo in cui più complicata si presenta la valutazione del bene sul fondamentale parametro della sua consistenza storica ed artistica.

Due aspetti dell'estimo debbono esser presi in considerazione:

1) valutazione di ciò che nel terreno viene scoperto, ai fini della corresponsione del premio di rinvenimento stabilito dalla legge;

2) valutazione del terreno, ai fini dell'esproprio a beneficio dello Stato.

Come è noto, le concessioni di scavo e la proprietà degli oggetti rinvenuti sono regolati dalla legge n. 1089 (1° giugno 1939). Legge che è essenzialmente buona, nei riguardi degli interessi dello Stato, e che si ritiene debba essere mantenuta soprattutto nel suo art. 44: « le cose ritrovate appartengono allo

Stato », poiché viene in tal modo stabilito il concetto fondamentale che mentre la superficie del terreno è proprietà del privato, ciò che si rinviene sotto tale superficie è proprietà dello Stato. Nella applicazione della legge però, non essendosi mai proceduto all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 73, le interpretazioni cui è soggetta la stessa sono varie e non sempre tengono esatto conto del duplice interesse del cittadino e dello Stato. Ciò, soprattutto quando si tratta di reperti inamovibili, quali i resti di una costruzione: normalmente in ambiente urbano o in via di urbanizzazione l'esistenza od il rinvenimento di un rudere viene considerato una calamità dal proprietario del terreno o dal costruttore che tenteranno, violando la legge, di disfarsene distruggendolo, poiché ritengono che la valutazione del bene archeologico effettuata dai competenti organi statali e quindi l'utile che ne può derivare al proprietario ed al rinvenitore non li risarcirà mai del danno subito, sia per il ritardo nel proseguimento dei lavori come per la necessità di conservare — nella maggior parte dei casi — il reperto archeologico, modificando o limitando il progetto originario. È questo perciò il primo punto di cui si deve tener conto per agire secondo giustizia nella stima del terreno archeologico tutelando, di conseguenza, l'integrità del rudere.

Ma anche quando vengono effettuati scavi per la normale ricerca archeologica non mancano fra Stato e privato le cause del contendere sul valore da attribuire ai reperti. Quale prassi seguono le Soprintendenze quando debbono intraprendere direttamente, o per regolare concessione a privati, uno scavo? In seguito a benevolo accordo con il proprietario (raramente si dà il caso che l'opposizione del proprietario costringa la Soprintendenza a chiedere al Ministero dei BBCC un decreto di occupazione) viene officiato l'Ufficio Tecnico Erariale (UTE) per la stima del valore agricolo delle colture sul suolo da occupare, e del conseguente reddito che verrà a mancare. A scavo ultimato, se le consistenze archeologiche rinvenute non debbono essere mantenute in posto (è il caso, frequente, delle necropoli), il suolo viene riportato al livello originario e il proprietario verrà risarcito del valore del raccolto perduto nel periodo di occupa-

zione del terreno. Egli fruirà, inoltre, del beneficio accordatogli dalla legge 1089 (art. 44) che riconosce al proprietario del terreno un premio corrispondente ad un quarto del valore degli oggetti rinvenuti (premio che diviene metà del valore se il rinvenitore è lo stesso proprietario (art. 46) ma che, in ogni caso, viene decurtato notevolmente dalle ritenute fiscali). Il settore competente del Consiglio Nazionale dei BBCC esamina la stima proposta dalla Soprintendenza e la può variare in più o in meno; si deve sottolineare che la tendenza attuale è per una valutazione per quanto possibile corrispondente al valore reale del bene rinvenuto, e che si tiene anche conto del valore archeologico intrinseco dell'oggetto, valore talvolta superiore a quello attribuitogli dal mercato antiquario.

Se le consistenze archeologiche sono inamovibili e debbono per la loro importanza rimanere in luce e accessibili per pubblico godimento, lo Stato procede normalmente all'esproprio. Le cause del contendere diventano, in tal caso, più numerose. L'UTE infatti procede, per quanto di sua competenza, unicamente alla stima del terreno e delle eventuali consistenze non archeologiche. Si deve notare a tal proposito che la recente legge in favore dell'edilizia popolare ha stabilito che nell'esproprio per pubblica utilità il valore del terreno venga fissato sulla base del valore agricolo; ciò ha portato a contestazioni e ricorsi al Consiglio di Stato per terreni diversamente valutati in precedenza (ad esempio, aree fabbricabili) nei quali il rinvenimento di importanti resti archeologici aveva indotto lo Stato a proporre l'esproprio.

Entra in giuoco anche un altro fattore: il valore da attribuire ai reperti, siano essi resti di costruzioni od oggetti. Quando si tratta di oggetti o di parti ornamentali connesse con l'edificio da espropriare (mosaici pavimentali, decorazioni pittoriche, frammenti architettonici) la stima si presenta relativamente facile — pur rimanendo sempre legata a fattori soggettivi di giudizio — sulla base del valore che tali oggetti o parti decorative acquistano sul mercato antiquario una volta che siano separati dalla costruzione cui appartenevano. Più difficile si presenta la stima quando si tratti di resti di costruzioni spoglie di qualsiasi

ornamento, poiché in tal caso si deve stabilire il solo « valore archeologico » da attribuire al rudere, valore che convenzionalmente viene calcolato a partire da una base minima, corrispondente al costo di una muratura moderna di uguale cubatura moltiplicato per quattro. È evidentemente questo un metodo alquanto empirico, che dà luogo anche esso a contestazioni, perizie di parte, ecc.; sarebbe quindi necessaria per tale estimo una valutazione regolamentata su basi giuridicamente più solide, partendo, cioè, da un parametro convenuto ed accettato dalle parti in causa.

Prescindendo dai rinvenimenti dovuti ad uno scavo, altri problemi sorgono per il proprietario di un terreno archeologico. Si dà, ad esempio, il caso di un rudere rimasto sempre in vista e che è quindi, per lo più, di proprietà privata: lo Stato per meglio tutelarlo procede al vincolo o all'esproprio. Nel primo caso viene stabilita una fascia od una zona di rispetto che limita lo sfruttamento agricolo o edilizio attorno al rudere; ne consegue un danno per la proprietà fondiaria, danno per il quale la legge attuale non prevede alcun risarcimento. Nel caso, invece, dell'esproprio si rientra nella casistica già prevista per i rinvenimenti provocati da uno scavo.

Se dal campo archeologico passiamo a considerare quanto avviene in quello dei monumenti di epoca più recente, dal Medioevo fino al nostro secolo, si può in linea generale affermare che in caso di esproprio l'estimo per quanto complesso si presenta tuttavia meno difficile, soprattutto se la costruzione (edificio civile o religioso) si trova tuttora nelle condizioni di dare un reddito, sia esso reale o presunto. A parte il valore attribuito all'edificio dall'UTE, anche in questo caso gli elementi dell'estimo (valore storico e artistico del monumento, sua ubicazione nel contesto cittadino, se ricco o povero di opere d'arte, se utilizzabile oppure no) non vengono stabiliti secondo criteri-base fissi, e la materia è sempre opinabile e quindi soggetta a giudizi individuali ed a contestazioni.

Concludendo, si ritiene assai opportuno che il problema dell'estimo dei terreni archeologici e dei monumenti venga esaminato dal personale tecnico scientifico dei BBCC con il contri-

buto indispensabile degli studiosi della scienza estimativa, al fine di stabilire criteri-base per una valutazione meno empirica e soggettiva dei beni stessi e più corrispondente al loro effettivo valore, nel comune interesse dello Stato e del privato cittadino.

* * *

Per quanto riguarda l'estimo degli oggetti artistici sarà opportuno tenere presenti alcuni aspetti generali del problema che possono costituire argomento di discussione:

a) non esiste, per quanto mi consta, un metodo o sistema prestabilito per condurre la stima delle opere d'arte, come non esiste — mentre sarebbe opportuno crearlo — un albo ufficiale dei periti di settore. Coloro che di volta in volta vengono interpellati dalle parti in causa ed anche dal tribunale (i cosiddetti « esperti ») sono normalmente storici d'arte, antiquari, professori universitari, funzionari dei BBCC. Nell'elaborazione di una stima concorrono da parte loro, oltre la conoscenza professionale, valutazioni personali che tengono conto del valore artistico, del documento storico, dello stato di conservazione, della rarità dell'oggetto. Ma si tratta in ogni caso di valutazioni molto personali, mutevoli secondo la sensibilità, la preparazione e la conoscenza specifica del materiale da parte di chi viene chiamato ad eseguire la stima.

Per giudicare sull'autenticità di un pezzo artistico, base fondamentale è il possesso di una conoscenza profonda e sicura del genere di materiale da esaminare, conoscenza che non si ottiene solamente dalla letteratura specialistica ma che è il risultato di una esperienza teorica e pratica acquisita mediante una preparazione tecnica approfondita e con l'esame diretto di centinaia di pezzi analoghi. Naturalmente, nei casi dubbi, sussidi indispensabili ma non sempre determinanti sono le analisi di vario genere (chimico, spettrografico, ecc.) messi a disposizione dalle moderne scienze sussidiarie. Ciò nonostante, archeologi famosi italiani e stranieri sono stati tratti talvolta in errore nel giudicare l'autenticità di un pezzo abilmente imitato; per taluni

materiali facilmente riproducibili — soprattutto i bronzi — è infatti praticamente impossibile in certi casi determinarne con assoluta certezza l'autenticità;

b) riterrei, in ogni caso, il prezzo di mercato una base di partenza per tutte le stime di opere d'arte. Il procedimento è concettualmente unico: infatti, per una stima obiettiva di qualsiasi oggetto rimane fondamentale l'analisi di tutti gli elementi che concorrono a costituirne il valore: lo stato di conservazione, l'esecuzione più o meno accurata, la rarità, ecc. Tuttavia una analisi approfondita di tal genere può condurre talvolta ad una stima anche notevolmente lontana dal prezzo di mercato; quindi è da evitarsi un esame affrettato e per sommi capi (stima sintetica) dell'oggetto anche se lo si ritiene comune e facilmente classificabile, ed altrettanto dicasi di una valutazione unicamente basata sul prezzo di mercato. È importante, anzi indispensabile, avere una « relazione di studio » che giustifichi, punto per punto i criteri adottati e le osservazioni tecniche che hanno costituito la base per l'attribuzione del valore all'oggetto.

Certamente, in campo artistico, stimare non significa necessariamente attribuire un valore venale ad un oggetto; ma esprimere, invece, un giudizio sullo stile, sull'inquadramento cronologico oppure sull'autore e sulla qualità artistica dell'oggetto. Quindi, attribuire un valore di ordine morale;

c) le opere d'arte come investimento di risparmio: da molto tempo è un campo di specifica competenza degli storici dell'arte, tuttavia è noto che negli ultimi decenni anche in campo archeologico l'incetta di oggetti di notevole valore artistico e facilmente commerciabili ha avuto uno sviluppo notevole, con lamentevoli conseguenze per la conoscenza storica del patrimonio archeologico nazionale; poiché la richiesta di mercato ha incrementato la ricerca affrettata e non scientifica, nonché l'esportazione clandestina degli oggetti (particolarmente nel settore della ceramica greca). Riterrei di poter affermare che l'oggetto archeologico, fino al medioevo compreso, non è soggetto a sostanziali mutamenti di valore in rapporto alla moda e alla richiesta del momento, a differenza del quadro o dell'oggetto

artistico dei periodi seguenti. Quindi la moda non è determinante nella stima dell'oggetto antico, come avviene per altri settori del campo artistico.

Un buon restauro può valorizzare l'oggetto, ma deve esserne valutata la convenienza volta per volta. Ad esempio, per i pezzi archeologici (frammenti statuari, pittorici, ecc.) l'integrazione va contenuta entro limiti essenziali, necessari alla conservazione od alla comprensione del pezzo, mentre deve essere escluso il completamento estetico come fu in uso fino al secolo scorso. È ovvio che occorrono perizie preventive poiché il costo del restauro incide sulla stima del pezzo.

Quando l'opera d'arte è legata all'ambiente o ad un monumento, lo spostamento ad altro luogo può modificarne anche notevolmente il valore. Ciò è particolarmente importante per i reperti archeologici, normalmente legati al luogo di rinvenimento o ad un complesso di oggetti (per esempio, un corredo tombale da cui venga tolto uno o più pezzi);

d) sarebbe, infine, molto importante riuscire a determinare criteri uniformi di valutazione per il prezzo base di ogni oggetto, e ciò a tutti i fini giuridico-amministrativi. Attualmente gli inventari che per legge debbono essere tenuti dalle Soprintendenze sono affidati a valutazioni personali e presentano le più assurde discordanze nel campo del valore da attribuire agli oggetti od ai complessi di oggetti (cito, ad esempio, il caso dei complessi tombali) né è sempre possibile o consigliabile fare riferimento ai valori vigenti nel mercato antiquario. Manca in proposito qualsiasi direttiva da parte dell'amministrazione centrale dei BBCC, dove tra il personale amministrativo difettano gli esperti in materia. Si tenga, d'altra parte, presente che ogni istituto o museo deve, per prassi amministrativa, inviare ogni anno i prospetti delle variazioni inventariali avvenute, sia come numero di pezzi che come valore intrinseco degli stessi.

Anche per l'estimo degli oggetti artistici sembra essenziale la collaborazione fra studiosi del settore estimo e funzionari dei BBCC.